

*Laboratorio operativo su
gestione degli impianti sportivi
A cura di
Avv. Mauro Mammana
05 giugno 2025 – ore 11:30*

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016

La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili). La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016

gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici» (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538)

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, V, 18.08.2021 n. 5915

per gli impianti sportivi, in ragione della centralità della gestione, in vista della quale l'affidamento del bene è strumentale, essa si caratterizza come servizio pubblico.

Come di recente questa Sezione ha evidenziato, in termini assolutamente condivisibili “nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).” (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858).

Ne discende che, sotto il profilo considerato, l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – **“non è suscumbibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi”** (Cons. Stato, V, n. 858/21, citata).

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, V, 18.08.2021 n. 5915

Sebbene quest'ultima sia stata indetta ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Codice dei contratti pubblici con dialogo competitivo, perché alla precedente procedura erano state ammesse due offerte risultate entrambe anomale, va evidenziato che sia l'atto di indirizzo politico-amministrativo di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 17 aprile 2019, che gli atti di gara ... richiamano espressamente l'art. 18 del regolamento comunale sugli impianti sportivi. Tenuto conto che, come detto, questa disposizione riguarda gli impianti sportivi privi di rilevanza economica - contrapponendo le modalità di affidamento della concessione di gestione di tali impianti a quelle di evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici, di cui al successivo art. 19 (riguardante gli impianti aventi rilevanza economica) – e considerato che non risultano revocate, ma anzi confermate, le deliberazioni della Giunta comunale su citate che hanno qualificato come privo di rilevanza economica l'impianto de quo, gli atti di indizione e di svolgimento della procedura di gara per la selezione del concessionario vanno necessariamente intesi nel senso che la procedura è stata soltanto modellata su quella di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In definitiva, l'ente locale non era tenuto all'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in applicazione dell'art. 164, comma 3, perché ha qualificato il servizio oggetto di concessione come privo di rilevanza economica e non ha ritenuto di fare ricorso all'appalto di servizi ai sensi degli artt. 140 e seg..

La fattispecie rientra nella previsione dell'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Tar Lombardia, Milano, Sez. V, 04/01/2024, n. 26

il Collegio reputa che, in considerazione della centralità del momento della «gestione», che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica, la gestione dell'impianto sportivo per cui è causa assume i caratteri tipici di un servizio pubblico ...

Né, d'altra parte, si ravvisano nella specie gli elementi dell'appalto di servizi, come adombrato da parte resistente, atteso che, da un lato, non v'è prova che si tratti di impianto privo di rilevanza economica e che il canone corrisposto dal Comune sia idoneo ad azzerare il cd. rischio operativo a carico del concessionario; e, dall'altro, il fatto che, su impulso del diritto euro-unitario, la differenza tra appalto e concessione si sia andata riducendo per effetto della loro comune riconduzione al genus del “contratto a titolo oneroso”, comunque non legittima una completa assimilazione tra i due istituti, specie in relazione alla fase esecutiva del rapporto.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, V, 28.01.2021 n. 858

La distinzione, che ha matrici eurocomuni (cfr. art. 57 TFUE) è incentrata (cfr., da ultimo, art. 2, comma 1, lettere h) e i) d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175) sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”.

Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).

Pertanto, la redditività di un servizio (e, in particolare, della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc..

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, V, 28.01.2021 n. 858

Da tali premesse consegue (cfr. anche la delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016) che, ad integrazione e superamento della disciplina, in parte non esaustiva, in parte inattuale, di cui all'art. 90, comma 25 d. lgs. n. 289/2002 cit.:

- a) l'affidamento degli impianti di rilevanza economica avviene mediante concessione di servizi, ai sensi degli artt. 164 ss. d. lgs. n. 50/2016, in quanto ricorrano gli elementi indicati dal legislatore per la qualificazione della “concessione” (art. 3, co. 1 lett. vv) e ss.);
- b) l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (cfr. art. 164, comma 3, e art. 4 d. lgs. n. 50/2016);
- c) l'affidamento in gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, per i quali l'attività non sia resa a favore della collettività indifferenziata, ma direttamente a favore dell'ente locale ed in assenza di rischio operativo, ammette il ricorso all'appalto di servizi (rientrando, segnatamente, la materia nella categoria dei “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura di cui all'All. IX del d. lgs. n. 50/2016, relativo ai servizi di cui agli artt. 140 ss. del Codice).

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

TAR ER, Parma, sez. I, 13.10.2021 n. 251

Ebbene, nel caso specifico della gestione di un impianto sportivo, la redditività deve essere valutata caso per caso con riferimento non solo alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, ma anche alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc. (Cons. Stato, sez. V. 858/2021 citata).

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

TAR ER, Parma, sez. I, 13.10.2021 n. 251

Giova, inoltre, richiamare la normativa riguardante l'uso di impianti sportivi ai sensi dell'art. 6, comma 2, 3 del d.lgs. 38/2021 emanato in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 per cui nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, sez. V, 15.03.2024, n. 2506

Sebbene la questione sia stata a lungo controversa, è prevalsa nella giurisprudenza amministrativa più recente la qualificazione della concessione della gestione di impianto sportivo comunale **come concessione di pubblico servizio piuttosto che come concessione di bene pubblico.**

L'affermazione giurisprudenziale, che si condivide, si basa sulla considerazione <<della centralità del momento della “gestione” (che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica)>> (in termini Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858, seguita da Cons. Stato V, 18 agosto 2021 n. 5915 e id., V, 14 marzo 2022, n. 1784).

Più specificamente “nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di **un servizio pubblico locale**, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).” (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858).

Ne discende che l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 c.c., purché destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – **“non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi”** (Cons. Stato, V, n. 858/21 e n. 5915/21, citate).

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, sez. V, 14.03.2022, n. 1784

- a) l'affidamento di un impianto sportivo, per la centralità del momento della “gestione” (che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858);
- b) l'art. 164, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le disposizioni in materia di affidamento di contratti di concessione contenute nella Parte III del codice dei contratti pubblici – ivi comprese quelle sulle modalità dell'affidamento – non trovano applicazione per i “servizi non economici di interesse generale”;
- c) la giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato";

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, sez. V, 14.03.2022, n. 1784

d) a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie (la già citata sentenza di questa Sezione n. 858 del 2021);

e) nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, gli elementi addotti dall'appellante inducono a qualificare il servizio di gestione dell'impianto sportivo come "servizio economico di interesse generale" per la sua sicura remuneratività nei sensi in precedenza esposti; in particolare,

e1) per le caratteristiche dell'impianto così come descritte in atti, che risulta essere di significative dimensioni, comprendendo due vasche, delle quali una adatta allo svolgimento di attività agonistiche, come pure un "parco estivo", aree attrezzate, palestra, campi sportivi funzionali ed altri locali utilizzabili per attività accessorie;

e2) specialmente, in ragione della facoltà riconosciuta al concessionario dall'art. 4 del contratto ("Introiti del gestore e partecipazione dell'amministrazione comunale") di poter "gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intero impianto" con conseguente diritto a "percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate", che equivale a riconoscere la facoltà di ritrarre ricavi dall'espletamento della gestione mediante il corrispettivo economico imposto all'utenza (come concesso, peraltro, al precedente gestore, il cui contratto, giova rammentare, era risolto per "negligenze nell'attività di manutenzione");

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Consiglio di Stato, sez. V, 14.03.2022, n. 1784

e3) la circostanza che, nella proposta di Activa soc. coop. al Comune, i costi pareggino completamente i ricavi (e, che in definitiva per questo motivo era richiesto un contributo al Comune, di cui subito si dirà) non è elemento decisivo a dire non remunerativo il servizio, poichè – in disparte ogni altra considerazione sul carattere solo prospettico della proposta – la remuneratività sussiste in tutti i casi in cui il gestore ha la possibilità di coprire tutti i costi con i ricavi, a tali condizioni, infatti, la gestione può dirsi ispirata a criteri di economicità (cfr. ancora una volta il seguente passaggio della sentenza di questa Sezione n. 828 del 2021: “Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione.”);

e4) le spese preventivate per la manutenzione degli impianti (€ 22.000 nella proposta), oltre che di importo esiguo rispetto ai ricavi preventivati (come pure rispetto alle altre voci di costo), sono coerenti con la (notevole) dimensione dell'impianto e con l'utilizzo che se ne intende fare; esse, differentemente da quanto assunto in sentenza, non valgono a dimostrare che lo stato dell'impianto fosse tale da impedire lo svolgimento delle varie attività ricreative e sportive (tanto più che di tale esigenza non c'è riscontro nella delibera di affidamento della gestione del servizio ove è indicata quale unica ragione dell'affidamento diretto la necessità di ripristinare al più presto la regolarità del servizio a beneficio della cittadinanza);

f) non appare contrastante con l'accertata remuneratività del servizio il contributo che il Comune si è impegnato a corrispondere: esso ne è anzi conferma configurandosi come ulteriore entrata a vantaggio del gestore e potrebbe, invece, rilevare in punto di collocazione del rischio operativo (se a carico del privato gestore o dell'amministrazione) e, dunque, eventualmente a far dubitare della natura concessoria dell'affidamento (per essere il trasferimento del rischio operativo elemento decisivo in questo senso; cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2018, n. 1811); questione che non si è posta nel presente giudizio e che comunque non incide sulle conclusioni cui si è giunti in punto di modalità di affidamento del servizio;

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 29.07.2021 n. 1848

Per giurisprudenza pacifica, la gestione di un impianto sportivo comunale va inquadrata nella concessione di pubblico servizio, dovendo essere affidata mediante procedura di evidenza pubblica (T.A.R. Lazio, Sez. II, 1.9.2014, n. 9264), senza peraltro alcuna valutazione preferenziale in favore di soggetti maggiormente radicati nelle sue vicinanze (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12.12.2016, n. 1514).

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016

Si ritiene pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, comma 25 della l. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

L'art. 90 co. 25 l. 289/2002 è stato abrogato dall'art. 12 del D.lgs. 38/2021.

La normativa di cui al D.lgs. 38/2021 è in vigore dal 1.1.2023.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 D.lgs. 38/2021

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
- 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.**
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5. Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni..

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4

Detta casistiche specifiche su forme «accelerate» di partenariato fra privato ed Ente proprietario dell'impianto per l'ammodernamento e la riqualificazione degli impianti sportivi.

DEFINIZIONI (36/2023)

Articolo 2, co. 1 lett. c. All. I.1 D.lgs. 36/2023

c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo

DEFINIZIONI (36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 16.06.2022 n. 4949

La giurisprudenza prevalente individua il criterio discriminante tra ‘componente beni’ e ‘componente servizi’ negli obiettivi di fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente, i quali, se travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia, qualificano necessariamente il rapporto in termine di servizi.

DEFINIZIONI (36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2025, n. 146

Secondo la consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione “alla stregua della disciplina di matrice eurounitaria, la concessione di servizi è il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi e di sfruttare economicamente il servizio od in tale diritto accompagnato da un prezzo; la distinzione attiene dunque alla struttura del rapporto, che nell’appalto di servizi intercorre tra due soggetti, essendo la prestazione a favore dell’amministrazione, mentre nella concessione di servizi pubblici intercorre tra tre soggetti, nel senso che la prestazione è diretta agli utenti (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13)” (Cons. Stato, V, n. 2348 del 2020).

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 177 D.lgs. 36/2023

1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi.

Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 177 D.lgs. 36/2023

3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.

4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 177 D.lgs. 36/2023

5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 178 D.lgs. 36/2023

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.
3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
5. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Parere MIT n. 2974/2024

Quesito: Posto che la durata della concessione è limitata e determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario (178 co.1), salvo che in caso di durata superiore ai cinque, la durata massima non può superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali (Art. 178 co.2). Dato atto del generale divieto di proroga dei contratti di concessione posto dal comma 5 dell'articolo 178, si chiede se sia conforme al codice la previsione per i contratti di concessione, di un'opzione di rinnovo contrattuale di pari durata, prevista nei documenti di gara iniziali ai sensi dell'art. 189 comma 1 lettera a). In caso affermativo si chiede se tale facoltà è valida anche per i contratti ultraquinquennali e come tenere conto, in sede di rinnovo contrattuale, di eventuali investimenti già recuperati in vigenza del contratto originario.

Risposta: L'art. 189, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 può riguardare modifiche che: a) incidono solo sulle attività, ma non sul tempo di concessione (più attività nel medesimo tempo); b) incidono sul tempo. Le modifiche del primo tipo sono sempre possibili, con idonea clausola di opzione. Le modifiche del secondo tipo non sono legittime, salvo proroghe motivate ex art. 192, c. 1. Nelle concessioni è infatti necessario partire dal Piano economico finanziario (PEF) che indichi il tempo della concessione. Se però la concessione prevede nel PEF un periodo di recupero dell'investimento e remunerazione del capitale investito, molto breve (es. 2 anni) sarà facoltà della stazione appaltante poter concedere anche oltre il limite dei due anni, ma non oltre i 5 anni, con concessione già in partenza di es. 4 anni o con concessione di due anni e (es.) rinnovo di ulteriori 2 anni o (es.) proroga di 1 anno. Si noti però che, siccome l'investimento da PEF è in tale caso esemplificativo remunerato già nei primi 2 anni, sarà necessario prevedere specifiche condizioni per il rinnovo o la proroga (es. ulteriori investimenti per il concessionario o ristori da pagare al concedente da parte del concessionario). Il punto dovrà quindi essere previsto nel PEF.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 18.02.2025 n. 66

Tale disposizione (proroga tecnica) deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo operatore economico affidatario.

La ratio della c.d. proroga tecnica è quella di consentire, in via eccezionale e temporanea, la continuità delle prestazioni oggetto del contratto in scadenza con l'Amministrazione, in attesa della instaurazione del nuovo rapporto contrattuale; tale esigenza, prevista per i contratti di appalto, deve ritenersi estensibile, in via analogica, anche alla disciplina delle concessioni, tanto più ove, come nel caso di specie, venga in rilievo la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 179 D.lgs. 36/2023

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 179 D.lgs. 36/2023

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali clausole di opzione; b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente; c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 179 D.lgs. 36/2023

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 24.08.2023 n. 7927

Orbene, la giurisprudenza ha, in più occasioni, chiarito che il valore della concessione non può essere ancorato unicamente al parametro del canone di concessione (Cons. Stato n. 2411 del 2017), e ciò soprattutto rispetto alla concessione di cd. opere fredde, quale quella oggetto di causa, caratterizzate dal fatto che il concessionario non è destinato a ricevere i pagamenti dagli utenti finali del servizio, sicchè emerge all'evidenza che quella del fatturato si inquadra come "una stima prospettica, che richiede l'attualizzazione di ogni ricavo futuro ritraibile dalla gestione del servizio per tutta la durata dell'affidamento", atteso che 'va parametrata al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore della massa degli utenti' (Cons. Stato, n. 4343 del 2016).

In sostanza, stante il carattere prospettico della stima del fatturato, quest'ultimo avrebbe dovuto comprendere sia i valori presenti che i valori futuri attualizzati al momento dell'indizione della gara.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 04 dicembre 2017, n. 1408

Il valore stimato non può essere inteso come il limite dei ricavi. La gestione dei distributori automatici configura infatti una concessione di servizi, ossia un rapporto che si basa su un'assunzione di rischio operativo da parte del concessionario, il quale si rivolge a un'ampia platea di potenziali clienti e spera di ottenere da questi il massimo guadagno possibile (v. art. 3 comma 1-vv del Dlgs. 50/2016). Non è evidentemente semplice giudicare antieconomica un'attività che ha per definizione una redditività variabile. Mancando un corrispettivo certo come negli appalti, è sempre possibile ipotizzare ricavi ulteriori, grazie all'attrazione di nuova domanda o a una gestione virtuosa dei costi, così come non si può escludere che il calcolo si riveli sbagliato e la gestione risulti insostenibile nel lungo periodo. In ogni caso, se un imprenditore è disposto ad assumere il rischio implicito nella concessione di servizi, comprimendo i propri margini per stare sul mercato, la congruità dell'offerta non deve essere verificata secondo un modello fisso, e tantomeno elaborando tale modello sullo schema dei bilanci passati.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2018, n. 127

... l'indicazione del presumibile fatturato totale generato dalla concessione non possa essere soggetto a deroga, in quanto, nella specie, all'evidenza, si è in presenza non di una impossibilità assoluta di procedere alla stima del fatturato, bensì eventualmente di una mera difficoltà operativa dell'amministrazione in ordine all'elaborazione dei dati ottenuti dai precedenti gestori in uno con le ulteriori informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Consiglio di Stato sez. III 11/1/2018 n. 127

Il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno” e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio (nella specie, di distribuzione automatica).

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 185 D.lgs. 36/2023

1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.
2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
3. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 185 D.lgs. 36/2023

4. In deroga al comma 1 comma 3, se l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, quest'ultimo può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

TAR Lombardia-Milano, Sez. I, 11 luglio 2024, n. 2132

L'articolo 182 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che l'affidamento delle concessioni debba avvenire tramite la pubblicazione di un bando di concessione. ... L'art. 185 del d.lgs. n. 36/2023 detta la disciplina sui criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione. Al comma 5 prevede che "Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario".

Il PEF è finalizzato a dimostrare l'adequatezza dell'offerta economica del concorrente che, avendo assunto peraltro il rischio della domanda, ritrae dal mercato le risorse necessarie per svolgere la commessa, in modo da garantire, ex ante, che il servizio possa essere svolto in modo regolare in favore della collettività.

Dal quadro normativo su esposto non si evince che, nell'affidamento delle concessioni, sia sempre necessaria la previa presentazione di un PEF ai fini della valutazione dell'adequatezza dell'offerta economica (Consiglio di Stato, Sez. III, 3.7.2021, n. 5283).

L'art. 182, comma 5, cit., contempla infatti la facoltà da parte della stazione appaltante di allegare al bando di gara un modello di PEF al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione del documento.

L'art. 185, comma 5, cit., stabilisce a sua volta che la valutazione dell'offerta dovrà avvenire tramite l'analisi del PEF la cui presentazione sia richiesta dalla stazione appaltante.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

TAR Lombardia-Milano, Sez. I, 11 luglio 2024, n. 2132

Nessuna disposizione tuttavia sancisce l'obbligatorietà della presentazione del PEF nelle gare per l'affidamento delle concessioni o sanziona la mancata presentazione del PEF con l'esclusione dalla gara.

Rimane ferma la discrezionalità della stazione appaltante di richiedere, tra i documenti di gara, la presentazione del PEF in relazione alle circostanze della specifica concessione da affidare e quindi di allegare, tra i documenti di gara, il modello di PEF da presentare che poi servirà per valutare l'adeguatezza dell'offerta. ...

La mancata previsione della presentazione del PEF per la valutazione dell'adeguatezza dell'offerta, non esclude tuttavia la facoltà della commissione di richiedere spiegazioni o chiarimenti in ordine alle voci dell'offerta, anche tramite la presentazione del PEF, per consentire l'esame dell'adeguatezza o dell'anomalia delle offerte (art. 23 del disciplinare).

Ed allora non avendo la Zanetti presentato il PEF, la stessa non poteva essere per ciò solo esclusa dalla competizione, in quanto la presentazione di tale documento non è di per sé obbligatoria, a pena di esclusione, nelle gare di affidamento delle concessioni, né a maggior ragione lo era nella gara de qua non avendo la centrale di committenza previsto ex ante tale adempimento.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2025 n. 3633

Nelle procedure di affidamento di concessioni che comportano trasferimento del rischio operativo, la stazione appaltante ha l'obbligo di accertare, anche in assenza di una previsione espressa nella lex specialis, la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta, attraverso un PEF o documentazione equivalente. La mancanza di una verifica concreta ed effettiva comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

TAR Lombardia Milano, sez. IV, 21.03.2025 n. 991

Ne consegue che le modifiche al P.E.F. ammissibili in sede di verifica di congruità devono essere di entità del tutto limitata e tali da non incidere sull'impostazione del documento e sui suoi contenuti, i quali, come già evidenziato, riflettono sul piano finanziario la sostanza dell'offerta e la sua effettiva sostenibilità in sede esecutiva. Tali variazioni, inoltre, devono essere motivate sulla base di esigenze oggettive estranee alle scelte di merito nella formulazione della proposta tecnica, che non possono essere modificate a posteriori per "correggere" i contenuti di un'offerta originaria in realtà priva dei canoni di serietà e affidabilità, a detrimento dell'interesse della stazione appaltante all'individuazione di un contraente in grado di garantire la corretta esecuzione nel tempo delle prestazioni promesse dall'aggiudicatario.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

Art. 187 D.lgs. 36/2023

1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere **mediante procedura negoziata**, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 36/2023)

TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 18 giugno 2024 n. 155

La scelta del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici è stata, dunque, quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone l'autonomia rispetto ai contratti di appalto non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

...

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l'opzione dell'ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice.

IN CONCLUSIONE

**Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia
17/12/2024 n. 251**

Sulla scorta dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 38/2021 (come modificato dal d.lgs. n. 120/2023) gli affidamenti degli impianti sportivi devono avere luogo “nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”.

Proprio in merito alla normativa di contrattualistica pubblica, mette conto richiamare l'art. 2, lett. h) dell'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 cit., che definisce “contratti attivi” quelli da cui potenzialmente derivi un'entrata per la pubblica amministrazione, con la conseguenza che il relativo affidamento ha luogo in ossequio ai principi sottesi agli articoli 1, 2 e 3 del Codice (cfr. art. 13, comma 5 del Codice stesso).

Anche per tali contratti, perciò, deve necessariamente trovare applicazione il principio dell'accesso al mercato (art. 3), il quale “impone di garantire la concorrenza, l'imparzialità e la non discriminazione degli operatori, oltre ai principi di pubblicità, trasparenza e proporzionalità” (cfr. nella giurisprudenza amministrativa, TAR Lombardia – Milano, Sez. II, sent. n. 2628/2024).

IN CONCLUSIONE

**Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia
17/12/2024 n. 251**

In sintesi, l'affidamento in via immediata e diretta ad una specifica associazione appare precluso dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 38/2021 e s.m.i., nonché dalla ratio dell'art. 13 del Codice dei contratti vigente.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, si perviene anche allorché l'Ente intenda percorrere il diverso iter della stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017 cit. – cfr. supra § 2.a), attesa la portata sia dell'art. 37 del r.d. n. 827/1924 (regolamento di contabilità dello Stato), sia dell'art. 3 del r.d. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato), in tema di obbligo di pubblici incanti per i contratti dai quali possa derivare un'entrata per la Pubblica Amministrazione, anche solo astrattamente.

Mette conto sottolineare, a tal riguardo, che l'impiego di una procedura a carattere latamente selettivo appare la modalità più appropriata per l'individuazione dell'affidatario, non solo in quanto rispettosa del principio di concorrenza e di par condicio competitorum, ma anche e soprattutto perché utile a individuare il soggetto più adatto a raggiungere i fini che il Comune si è prefisso.

IN CONCLUSIONE

Anac, atto del presidente dell'8 marzo 2022

I rilievi dell'Autorità riguardano una procedura negoziata per la concessione di un centro sportivo comunale. Oggetto della concessione, in particolare, la gestione e la manutenzione del campo di beach volley, del campo di bocce, della palestra, della saletta riunioni, del campo di calcetto, di servizi igienici e spogliatoi, del parcheggio, di una struttura per feste all'aperto, del parco giochi, della sala tempo libero e del salone polifunzionale. La stazione appaltante, un comune brianzolo, tuttavia, ha approvato, al termine dell'aggiudicazione, la proposta della società concessionaria di realizzare e gestire anche due campi da padel-tennis attraverso l'ingresso di un soggetto terzo ad essa affiliato. Il tutto in assenza di un piano finanziario e senza verificare il possesso dei requisiti della società terza chiamata a realizzare i nuovi campi. La stazione appaltante, inoltre, ha affidato alla stessa società anche la gestione del bar del centro sportivo, non ricompresa nella concessione originaria.

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654 int.3*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**